



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 02.04.2020

Oggetto: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus covid-19. Disposizioni ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali per la limitazione degli spostamenti e dei fenomeni di affollamento e di assembramento.

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti :

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; il DPCM del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

il D.P.C.M. del 08.03.2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid- 19;

il D.P.C.M. del 08.03.2020 dell' 11 marzo 2020;

il D.P.C.M. del 22/3/2020;

il D.P.C.M. 1 aprile 2020;

l' Ordinanza contingibile e urgente n^o 1/2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 3 e 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana recante " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

le Ordinanze contingibili e urgenti n. 5 del 13/3/2020; n. 6 del 19/3/2020; n. 7 del 20/3/2020; n. 8 e 9 del 23/3/2020; n. 13 del 1/4/2020 del Presidente della Regione Siciliana

Le Ordinanze Sindacali n. 14 del 09/03/2020 n.16 del 13/03/2020 e n. 18 del 17/3/2020 ;

Considerato che le misure di salute pubblica introdotte dai D.P.C.M. del 08.03.2020 e dell'11.03.2020 hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica con un picco di casi concentrata in un breve periodo che metterebbe in crisi il sistema sanitario non più in grado di garantire i servizi specialistici;

Preso atto che l'obiettivo del "distanziamento sociale" che prevede diversi tipi di intervento soprattutto in una situazione come quella attuale in cui non ci sono interventi farmacologici attuabili, come ribadisce l'Iss, serve a ridurre la velocità di diffusione del virus;

TENUTO CONTO

- della situazione emergenziale venutasi a creare correlata alla diffusione del contagio da COVID-19 cosiddetto Coronavirus sull'intero territorio nazionale ed in particolare nel territorio del versante occidentale della provincia di Agrigento;
- che i provvedimenti sopra richiamati sono tutti orientati nella direzione di limitare nella misura più ampia possibile lo spostamento delle persone con l'eccezione delle sole situazioni collegate alle attività lavorative, alla necessità ovvero all'emergenza;
- che lo scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;
- che i medesimi provvedimenti per il medesimo scopo hanno inoltre disposto una generale e diffusa limitazione delle attività commerciali ed in particolar modo quelle legate alla ristorazione;

CONSIDERATO CHE

- nonostante le severe misure di limitazione degli spostamenti e di sospensione delle attività commerciali persistono fenomeni di affollamento e di assembramento non collegati ad esigenze di necessità, emergenza o lavoro;
- a tutela della salute pubblica è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche nel comune di Ribera, evitare il rischio di assembramenti di persone che potrebbero risultare incontrollati, ed evitare quindi l'ulteriore diffondersi del Covid19 nel territorio comunale;
- vi è pertanto una oggettiva difficoltà nella gestione di simili fenomeni e tali circostanze, in parte, pregiudicano l'efficacia delle misure di contenimento sopra richiamate;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

- adottare misure maggiormente stringenti per contrastare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente le potenziali situazioni di spostamento, affollamento e di assembramento;
- disporre nei confronti di tutte le attività che possono restare aperte ai sensi del DPCM del 11/03/2020, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, limitazioni alla chiusura;
- che al fine di ridurre sensibilmente gli spostamenti risulta necessario limitare la apertura al pubblico delle attività artigianali, professionali, di uffici privati e patronati ;
- disporre che tali ulteriori misure di contrasto alla diffusione del contagio siano operative da giorno 4 di aprile fino al giorno 13/04/2020;

VALUTATA

- la necessità improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica;
- l'urgenza di adottare provvedimenti, integrativi di quanto già disposto a livello ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela dei cittadini;

LETTO l'art. 50 comma 5° e 6° del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Dal 4 aprile 2020 fino al 13/04/2020 e ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali in premessa citati:

A) La chiusura alle ore 13,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali delle seguenti attività elencate nell'allegato 1 al D.P.C.M. 22/3/2020 qui di seguito specificate:

Tabaccai ;

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie.

B) La limitazione alle ore 13,00 della apertura al pubblico di attività artigianali, professionali, uffici privati e patronati e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali.

C) Sono escluse da restrizioni di chiusura esclusivamente le FARMACIE E LE PARAFARMACIE.

Tutti gli esercizi commerciali e le attività di cui alle lettere A), B), C) sono tenuti ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcol.

D) Da lunedì 6 aprile 2020 e fino al 13/4/2020 l'accesso presso gli esercizi commerciali aperti (ad eccezione di farmacie e parafarmacie) dovrà avvenire rispettando la seguente **TURNAZIONE ALFABETICA** secondo le iniziali del proprio cognome:

lunedì : lettere A e B ;
martedì : lettere C e D ;
mercoledì : lettere E, F, G, H, I, J, K;
giovedì : lettere L, M, N ;
venerdì : lettere O, P, Q, R ;
sabato : lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z .

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare nel rispetto della turnazione sopra indicata. E' consentito l'acquisto di beni necessari legati ad esigenze primarie non rinviabili e urgenti e non altrimenti acquistabili con consegna a domicilio. Si deve, comunque, essere in grado di provare l'urgenza dell'acquisto legato ad esigenze primarie e l'indifferibilità alla giornata in cui spetta il proprio turno.

La consegna a domicilio è **SEMPRE** consentita con appositi dispositivi di protezione individuale e distanziamento interpersonale di almeno un metro.

I titolari degli esercizi commerciali avranno cura di far osservare all'esterno dei locali sede dell'attività l'ordine in fila indiana con distanziamento di almeno un metro degli avventori.

E) Alle forze dell'Ordine di intensificare i controlli nelle prossime festività pasquali e, in particolare, il lunedì di pasquetta sugli spostamenti verso abitazioni diverse da quella principale per scongiurare il rischio di scampagnate e pic-nic concentrando il controllo in prossimità delle uscite dalla città.

INVITA

I titolari dei seguenti esercizi commerciali non soggette a riduzione dell'orario di apertura al pubblico : Ipermercati – Supermercati - Discount di alimentari - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande in esercizi specializzati – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati a voler disporre la chiusura alle ore 18,00 nei giorni feriali.

RAMMENTA

- è vietata, in ogni caso, la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore (*Ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione Siciliana n. 13 del 1/4/2020*);
- è consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio (*Ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione Siciliana n. 13 del 1/4/2020*);

- gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione (*Ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione Siciliana n. 13 del 1/4/2020*);
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (*D.P.C.M. 22/3/2020*);
- è prevista la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati all'apertura fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole (*art. 3 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana*);
- è vietato nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza (*Ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020*);
- è consentito uscire di casa solo per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni necessari legati ad esigenze primarie non rimandabili (*D.P.C.M. 9/3/2020*);
- è disposto il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (*D.P.C.M. 8/3/2020*);
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (*D.P.C.M. 8/3/2020*);
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (*D.P.C.M. 8/3/2020*);
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (*D.P.C.M. 8/3/2020*);
- sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri (*D.P.C.M. 8/3/2020*);
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (*D.P.C.M. 11/3/2020*);
- è stato fortemente raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (*D.P.C.M. 11/3/2020*);
- i soggetti che fanno rientro in Sicilia da altre regioni o dall'estero l'obbligo di permanere presso la propria residenza anche oltre il periodo previsto (14 giorni) fino a quando non sarà sottoposto a tampone rinofaringeo e se ne conoscerà l'esito. Solo all'esito negativo del tampone l'ASP potrà procedere al rilascio della comunicazione di fine isolamento fiduciario (*Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana*).

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).

Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa a:

- Prefetto;
- Presidente della Regione Siciliana, per il tramite della Protezione Civile Regionale;
- Dirigenti comunali ;
- Componenti il COC.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

f.to IL SINDACO

- Carmelo Pace -